

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

91/67/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura** 1

91/68/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini** 19

91/69/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina** 37

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 1991

che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura

(91/67/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli animali ed i prodotti dell'acquacoltura sono compresi nell'elenco che figura nell'allegato II del trattato;

considerando che l'allevamento di animali d'acquacoltura e l'immissione sul mercato di animali e prodotti dell'acquacoltura costituiscono una fonte di reddito per chi lavora nel settore della pesca;

considerando che per assicurare lo sviluppo razionale di questo settore ed aumentare la produttività occorre stabilire norme comunitarie di polizia sanitaria per questo settore;

considerando che in tale contesto è necessario contribuire al completamento del mercato interno, evitando al tempo stesso la diffusione delle malattie contagiose;

considerando che la situazione zoonosanitaria degli animali d'acquacoltura non è omogenea nel territorio della Comunità; che si deve ricorrere al concetto di zona quando si fa riferimento a parti del territorio interessato;

considerando che è opportuno stabilire i criteri e la procedura per dare, mantenere, sospendere, ristabilire e revocare il riconoscimento di queste zone;

considerando che occorre anche far riferimento alla nozione di azienda beneficiaria di una qualifica zoonosanitaria particolare;

considerando che è opportuno definire i criteri e la procedura per dare, mantenere, sospendere, ristabilire e revocare il riconoscimento di tali aziende;

considerando che è necessario stabilire i requisiti comunitari applicabili all'importazione dai paesi terzi di animali e prodotti dell'acquacoltura; che tali requisiti devono comprendere le misure di salvaguardia opportune;

considerando che occorre istituire un sistema d'ispezione comunitario per verificare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva;

considerando che conviene procedere a studi scientifici per poter completare in futuro le regole previste nella presente direttiva;

considerando che occorre prevedere una procedura di cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura.

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990.

La presente direttiva è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda;
- 2) prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano;
- 3) pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;
- 4) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura destinati alla commercializzazione;
- 5) azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato C, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 6;
- 6) zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato B, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'articolo 5;
- 7) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro e incaricato dall'autorità competente di effettuare, sotto la responsabilità di quest'ultima, le prove diagnostiche prescritte dalla presente direttiva;
- 8) servizio ufficiale: il servizio veterinario o qualsiasi altro servizio di livello equivalente, che è designato dall'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo e che è responsabile dei controlli previsti dalla presente direttiva;
- 9) visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o dai servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona;
- 10) immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalità di commercializzazione nella Comunità, esclusa la vendita al dettaglio.

CAPITOLO 2

Immissione sul mercato degli animali e dei prodotti d'acquacoltura della Comunità

Articolo 3

1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali seguenti:

- a) non devono presentare alcun segno clinico di malattia il giorno del carico;
 - b) non devono essere destinati alla distruzione o alla macellazione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia prevista all'allegato A;
 - c) non devono provenire da un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto di animali di tali aziende.
2. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati alla riproduzione (uova e gameti) devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1.
 3. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati al consumo devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 4

Gli animali d'acquacoltura devono essere inoltrati con la massima sollecitudine al luogo di destinazione con mezzi di trasporto precedentemente puliti e, ove occorra, disinfettati con un prodotto ufficialmente autorizzato nello Stato membro di spedizione.

Se nel trasporto via terra si utilizza acqua, i veicoli devono essere predisposti in modo che l'acqua non possa fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto. Quest'ultimo deve essere effettuato garantendo un'efficace protezione della qualifica sanitaria degli animali d'acquacoltura, in particolare con il ricambio dell'acqua. Detto ricambio deve essere effettuato in luoghi che rispondono ai requisiti prescritti dall'allegato D. Ogni Stato membro deve comunicare un elenco di questi luoghi e qualsiasi ulteriore modifica alla Commissione. Essa comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

1. Per ottenere la qualifica di «zona riconosciuta» relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, gli Stati membri presentano alla Commissione:

- tutte le appropriate giustificazioni relative alle condizioni definite, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.B, II.B o III.B;
- le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle regole previste, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.C, II.C o III.C.

2. La Commissione esamina le informazioni di cui al paragrafo 1. Alla luce di tali informazioni, essa può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 26, il riconoscimento o il ripristino del riconoscimento delle zone.

Se il servizio ufficiale revoca il riconoscimento di una zona conformemente all'allegato B, punti I.D.5, II.D o III.D.5, la Commissione abroga la decisione di riconoscimento.

3. La Commissione redige l'elenco delle zone riconosciute. Essa modifica tale elenco per tener conto sia dei nuovi riconoscimenti che delle revoche. La Commissione comunica tale elenco e le modifiche agli Stati membri.

Articolo 6

1. Per ottenere la qualifica di «azienda riconosciuta» in una zona non riconosciuta relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, gli Stati membri presentano alla Commissione:

- tutte le appropriate giustificazioni relative alle condizioni definite, a seconda dei casi, nell'allegato C, punti I A, II A o III A;
- le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste, secondo il caso, nell'allegato C, punti I B, II B o III B.

2. Dopo aver ricevuto un fascicolo relativo ad una richiesta di riconoscimento o di nuovo riconoscimento di un'azienda in una zona non riconosciuta, la Commissione dispone di un termine di un mese per l'esame dello stesso. Detto esame è effettuato alla luce delle informazioni indicate al paragrafo 1 ed eventualmente dei risultati dei controlli effettuati in loco, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17.

Se detto esame conduce a conclusioni favorevoli, la Commissione le trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di un termine di due settimane per presentare le loro osservazioni.

Dopo la scadenza di questo termine, se non è stata formulata alcuna osservazione oppure se le conclusioni degli Stati membri non sono in contraddizione con quelle della Commissione, questa procede al riconoscimento o al nuovo riconoscimento dell'azienda.

Se esistono divergenze importanti tra le conclusioni della Commissione e le osservazioni degli Stati membri o se, dopo aver esaminato il fascicolo, la Commissione ritiene che non debba essere dato il riconoscimento o il nuovo riconoscimento, questa dispone di un termine di due mesi per adire il comitato veterinario permanente ed ottenerne un parere. In questo caso il riconoscimento o il nuovo riconoscimento è dato secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Qualora il servizio ufficiale revochi il riconoscimento di un'azienda conformemente all'allegato C, punti I.C, II. C o III.C, la Commissione abroga la decisione di riconoscimento.

3. La Commissione redige l'elenco delle aziende riconosciute. Essa modifica tale elenco per tener conto sia dei nuovi riconoscimenti che delle revoche. La Commissione comunica tale elenco e le modifiche agli Stati membri.

Articolo 7

1. I pesci vivi delle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenchi I e II, nonché le loro uova o gameti possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti

- a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello riportato nell'allegato E, capitolo 1 o 2, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta. In attesa dei risultati del riesame di cui all'articolo 28, saranno fissate, secondo le procedure previste all'articolo 26, garanzie complementari per l'introduzione in una zona riconosciuta di pesci provenienti da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta. In attesa di questa decisione, le normative nazionali rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato;
- b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato C, sezione I, devono essere scortati, a norma dell'articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E, capitoli 1 o 2, il quale attesti la loro provenienza, rispettivamente, da una zona riconosciuta o da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell'azienda destinataria.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 26, la Commissione può adattare o sopprimere le garanzie complementari prevista al paragrafo 1 in funzione della situazione zoonosanitaria prevalente nella Comunità, in particolare in seguito alle azioni di eradicazione della malattia prevista all'allegato A, colonna 1, dell'elenco I.

Articolo 8

1. I molluschi vivi di cui all'allegato A, colonna 2, degli elenchi I e II possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti:

- a) se sono destinati ad essere rimessi in acqua in una zona litoranea riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E, capitoli 3 o 4, il quale attesti la loro provenienza, rispettivamente da una zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona litoranea non riconosciuta;
- b) se sono destinati ad essere rimessi in acqua in un'azienda che, pur essendo situata in una zona litoranea non riconosciuta, soddisfa i requisiti dell'allegato C, punto III, devono essere scortati, a norma dell'articolo 11,

da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E, capitoli 3 o 4, il quale attesti la loro provenienza, rispettivamente, da una zona litoranea riconosciuta o da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell'azienda destinataria.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 26, la Commissione può adattare o sopprimere le garanzie complementari di cui al paragrafo 1 in relazione alla situazione zoonitaria prevalente nella Comunità.

Articolo 9

L'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di prodotti d'acquacoltura originari di una zona non riconosciuta in una zona riconosciuta è soggetta ai requisiti seguenti:

1) I pesci sensibili alle malattie previste nell'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, devono essere uccisi ed eviscerati prima di essere spediti.

Tuttavia, in attesa dei risultati del riesame di cui all'articolo 28, l'obbligo dell'eviscerazione non è imposto se i pesci provengono da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta. Deroche a questo principio possono essere adottate secondo le procedure previste all'articolo 26.

In attesa di questa decisione, le normative nazionali rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

2) I molluschi vivi, sensibili alle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, devono essere immessi al consumo umano diretto o consegnati all'industria conserviera, con divieto di rimetterli in acqua, salvo che

- provengano da un'azienda riconosciuta in una zona litoranea non riconosciuta o
- siano temporaneamente immersi in bacini di deposito o in centri di depurazione all'uopo predisposti e riconosciuti dall'autorità competente, dotati in particolare di un sistema di trattamento e disinfezione delle acque residue. Le condizioni per il riconoscimento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26.

3) Secondo la procedura di cui all'articolo 26, la Commissione stabilisce, se necessario, le misure atte a garantire il rispetto uniforme delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 10

1. Se uno Stato membro elabora o ha elaborato un programma inteso a permettergli di intraprendere successivamente le procedure previste all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1, esso lo presenta alla Commissione, specificando, in particolare:

- la zona geografica in questione o l'azienda o le aziende in questione,
- le misure che i servizi ufficiali devono prendere per garantire il buono svolgimento del programma,
- le procedure seguite dai laboratori riconosciuti, il loro numero e la loro situazione,
- l'importanza della o delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II,
- le misure di lotta previste in caso di individuazione di una di queste malattie.

2. La Commissione esamina i programmi che le sono comunicati dagli Stati membri. Essi sono approvati secondo la procedura prevista all'articolo 26. Dopo l'adozione dei programmi, l'introduzione di animali e di prodotti di acquacoltura nelle zone o aziende interessate dai programmi è soggetta alle norme previste agli articoli 7 e 8.

3. I programmi presentati dallo Stato membro possono essere modificati o completati secondo la procedura prevista all'articolo 26. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento ad un programma precedentemente approvato e alle garanzie previste nelle norme di cui al paragrafo 2.

Articolo 11

1. I documenti di trasporto di cui agli articoli 7 e 8 devono essere rilasciati dal servizio ufficiale del luogo di origine, nelle 48 ore che precedono il carico, nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio e riguardare un solo destinatario. La loro validità è di dieci giorni.

2. Ogni partita di animali e di prodotti d'acquacoltura deve essere esattamente identificata, in modo che si possa risalire all'azienda di origine e verificare, se del caso, la concordanza della natura di tali prodotti con le indicazioni riportate nel documento di trasporto da cui sono scortati. Tali indicazioni possono essere impresse direttamente sul contenitore o su un'etichetta apposta su di esso o sul documento di trasporto.

Articolo 12

1. Lo Stato membro che adotti o abbia adottato un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia indicata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, presenta tale programma alla Commissione precisando in particolare:

- la situazione della malattia nel suo territorio;
- le ragioni che motivano il programma, in funzione dell'importanza della malattia e del rapporto costi-benefici;

- la zona geografica in cui sarà realizzato il programma;
- le qualifiche d'azienda che devono essere definite e le norme che devono essere osservate dalle aziende di ciascuna categoria nonché le procedure di prova;
- le regole che consentono di introdurre animali di qualifica sanitaria inferiore;
- le conseguenze derivanti dalla perdita, comunque motivata, della qualifica di azienda riconosciuta;
- le procedure di controllo del programma.

2. La Commissione esamina i programmi trasmessi dagli Stati membri. Essi sono approvati secondo la procedura prevista all'articolo 26. Secondo la stessa procedura sono precisate le garanzie complementari, generali o specifiche, che possono essere richieste per l'introduzione di animali e prodotti dell'acquacoltura nelle aziende o nelle zone ufficialmente controllate.

3. I programmi presentati dagli Stati membri possono essere modificati o completati secondo la procedura prevista all'articolo 26. Secondo la stessa procedura si possono apportare modifiche aggiunte ad un programma approvato in precedenza e alle garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

1. Lo Stato membro che ritiene di essere totalmente o parzialmente indenne da una malattia menzionata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, presenta alla Commissione la documentazione probatoria necessaria, precisando in particolare:

- la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni nel suo territorio;
- i risultati delle prove di sorveglianza basate su dati sierologici, virologici, microbiologici o patologici nonché l'obbligo di denuncia alle autorità competenti;
- la durata del periodo di sorveglianza effettuato;
- i dispositivi di controllo per verificare l'assenza della malattia.

2. La Commissione esamina la documentazione fornita dallo Stato membro. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste per l'introduzione di animali e di prodotti d'acquacoltura in determinate zone, o in determinate aziende sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica dei dati che concernono la malattia e che sono previsti al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni trasmesse, le garanzie stabilite ai sensi del paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 27.

Articolo 14

1. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato A, colonna 1 dell'elenco III, secondo la procedura prevista agli articoli 12 e 13, l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei vivi che provengono da un allevamento, non rientrano tra le specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II o rientrano in tali specie e possono propagare una o più malattie di cui alla colonna 1 degli elenchi I e II, senza però esservi sensibili e l'immissione sul mercato di uova o gameti di detti pesci, molluschi o crostacei è subordinata alle garanzie complementari seguenti:

- a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell'articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello che deve essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria, da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta, oppure da un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta, purché detta azienda non contenga pesci, molluschi o crostacei appartenenti alle specie di cui all'allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II e non sia collegata con un corso d'acqua o con acque costiere o di estuario.

Tuttavia, nell'attesa dei risultati del riesame di cui all'articolo 28, gli Stati membri possono, secondo le procedure previste all'articolo 26, chiedere una deroga al comma precedente, in particolare per vietare l'introduzione in una zona riconosciuta di pesci, molluschi o crostacei di cui al presente paragrafo, originari di un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta o di un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta purché non contenga pesci, molluschi o crostacei appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II e non sia in contatto con corsi d'acqua o acque costiere o di estuario. Sono stabilite secondo la stessa procedura le condizioni e le misure appropriate per garantire l'osservanza uniforme di questa disposizione. In attesa di queste decisioni, le normative nazionali rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato;

- b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato C, devono a norma dell'articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta, da un'azienda avente lo stesso stato sanitario oppure da un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta, purché detta azienda non contenga pesci, molluschi o crostacei appartenenti alle specie di cui all'allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II e non sia collegata con un corso d'acqua o con acque costiere o di estuario;

2. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato A, colonna 1 dell'elenco III, fissate secondo la procedura prevista agli articoli 12 e 13, l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici, nonché di loro uova e gameti è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni complementari:

- a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona continentale riconosciuta, devono, a norma dell'articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria;
- b) se sono destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta soddisfa i requisiti dell'allegato C, devono, a norma dell'articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 26, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta.

Articolo 15

I piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle malattie elencate nell'allegato A, colonna 1, sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 26. Nei piani di campionamento si deve tener conto della presenza nell'ambiente acquatico di pesci, crostacei o molluschi selvatici.

Articolo 16

1. In particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da riservare ai controlli che saranno effettuati dallo Stato membro di destinazione e alle misure di salvaguardia da mettere in atto si applicano le norme previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, per quanto riguarda i prodotti dell'acquacoltura destinati al consumo umano, e dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di determinati animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, per quanto riguarda gli animali ed i prodotti d'acquacoltura immessi sul mercato;

2. La direttiva 89/662/CEE è modificata nel modo seguente:

a) Nell'allegato A si aggiunge il trattino seguente:

«— Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29, modificata dalla direttiva 90/539/CEE (GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6).

b) All'allegato B è soppresso il trattino seguente:

«— prodotti d'acquacoltura destinati al consumo umano.»

3. All'allegato A, punto I della direttiva 90/425/CEE si aggiunge il riferimento seguente:

«Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e di prodotti d'acquacoltura.

(GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1)».

Articolo 17

1. Laddove fosse necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti veterinari della Commissione in collaborazione con le autorità nazionali competenti, possono effettuare controlli sul posto. Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato il controllo presta agli esperti l'assistenza necessaria per l'adempimento della loro missione. La Commissione comunica agli Stati membri l'esito dei controlli effettuati.

2. Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Secondo la stessa procedura sono stabilite le modalità da seguire nei controlli previsti dal presente articolo.

CAPITOLO 3

Norme applicabili per le importazioni in provenienza da paesi terzi

Articolo 18

Gli animali e i prodotti d'acquacoltura importati nella Comunità devono possedere i requisiti fissati negli articoli 19, 20 e 21.

Articolo 19

1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura devono provenire da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano in un elenco redatto dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 26. L'elenco può essere modificato o completato secondo la stessa procedura.

2. Per decidere se un paese terzo o una parte di paese terzo possano figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si prendono in considerazione in particolare:

a) da un lato, la situazione sanitaria degli animali d'acquacoltura con particolare riferimento alle malattie esotiche di tali animali e, dall'altro, la situazione sanitaria generale del paese, suscettibile di compromettere la salute del patrimonio zootecnico degli Stati membri;

- b) la regolarità e la rapidità delle informazioni fornite dal paese sulla presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali d'acquacoltura, in particolare di quelle menzionate nell'elenco B dell'Ufficio internazionale delle epizootie;
 - c) la normativa del paese sulla prevenzione e la lotta contro le malattie degli animali d'acquacoltura;
 - d) la struttura dei servizi ufficiali del paese e i poteri attribuiti a questi servizi;
 - e) l'organizzazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e di lotta contro le malattie infettive o contagiose degli animali d'acquacoltura;
 - f) le garanzie che possono essere fornite dal paese in merito al rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
3. L'elenco di cui al paragrafo 1 e le relative modifiche sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

1. Agli animali e ai prodotti d'acquacoltura di ciascun paese terzo si applicano le norme sanitarie fissate secondo la procedura prevista all'articolo 26.
2. In relazione alla situazione zoonosanitaria del paese terzo interessato, le norme di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
 - una limitazione delle importazioni a una parte del paese terzo;
 - una limitazione per determinate specie, indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;
 - la prescrizione di un trattamento cui devono essere sottoposti i prodotti, ad esempio la disinfezione delle uova;
 - la prescrizione dell'impiego cui saranno destinati gli animali o in prodotti;
 - le misure da applicare a seguito all'importazione, ad esempio la quarantena o la disinfezione delle uova.

Articolo 21

1. Gli animali e i prodotti d'acquacoltura devono essere scortati da un certificato redatto dal servizio ufficiale del paese terzo esportatore. Detto certificato deve:
 - a) essere rilasciato il giorno in cui viene effettuato il carico della partita per la spedizione verso lo Stato membro destinatario;
 - b) scortare la spedizione nell'esemplare originale;
 - c) attestare che gli animali d'acquacoltura e determinati prodotti della pesca soddisfano i requisiti previsti dalla presente direttiva e quelli fissati in applicazione della medesima per le importazioni in provenienza dal paese terzo;

- d) avere una validità di dieci giorni;
- e) essere costituito da un unico foglio;
- f) essere rilasciato per un unico destinatario.

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 deve essere conforme ad un modello redatto secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Articolo 22

Esperti degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli sul posto per accertare che le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle degli articoli 19 e 20, siano effettivamente osservate.

Gli esperti degli Stati membri incaricati di questi controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

I controlli sono effettuati per conto della Comunità che si assume l'onere delle relative spese.

La frequenza e la modalità dei controlli sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Articolo 23

1. Le norme e i principi generali, applicabili nel corso delle ispezioni dei prodotti d'acquacoltura importati in provenienza dai paesi terzi sono quelli stabiliti dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾.

2. Le norme ed i principi generali applicabili nel corso delle ispezioni degli animali vivi d'acquacoltura importati in provenienza dai paesi terzi sono quelli stabiliti all'articolo 7 della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 24

Sono applicabili le norme, procedure e misure previste all'articolo 17 della direttiva 90/425/CEE se in un paese terzo si manifesta o si propaga una malattia infettiva o contagiosa degli animali d'acquacoltura, suscettibile di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno Stato membro o qualora lo giustifichino altri motivi di polizia sanitaria.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Articolo 25

Gli allegati D e E possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 26.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

Gli allegati A, B, e C sono modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per adeguarli al progresso tecnologico.

Articolo 26

1. Quando si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito dalla decisione 68/361/CEE ⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato» viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. a) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure progettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato consultato, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte, a meno che il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.

Articolo 27

1. Quando si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito senza indugio della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. a) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere su tali misure entro due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresen-

tanti degli membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure progettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui è stato consultato il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure, a meno che il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.

Articolo 28

Anteriormente al 1° luglio 1992, per quanto riguarda l'elenco delle malattie figurante nell'allegato A, e anteriormente al 1° gennaio 1997, per quanto riguarda la qualifica sanitaria delle aziende riconosciute in una zona non riconosciuta, il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita, stabilita previo parere del comitato scientifico veterinario e corredata di eventuali proposte su cui il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata, procede al riesame delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle relative alla commercializzazione dei pesci vivi provenienti dalle aziende riconosciute in zone non riconosciute.

Articolo 29

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 30

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER

(1) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE MALATTIE E DELLE SPECIE SENSIBILI

1	2
Malattie	Specie sensibili
<p>ELENCO I</p> <p>Pesci</p> <p>IHN (Necrosi ematopoietica infettiva)</p>	<p>Salmo gairdneri Oncorhynchus nerka Oncorhynchus tshawytscha Oncorhynchus rhodurus Salmo salar</p>
<p>ELENCO II</p> <p>Pesci</p> <p>SHV (Setticemia emorragica virale)</p> <p>Molluschi</p> <p>Bonomia ostreae Martellia sp. Haplosporidium sp. Perkinsus sp.</p>	<p>Salmo gairdneri Salmo trutta Salmo salar Thymallus thymallus Coregonus sp. Esox lucius (alevin)</p> <p>Ostrea edulis Ostrea edulis Ostrea edulis Ruditapes decussatus</p>
<p>ELENCO III</p> <p>Pesci</p> <p>IPN (Necrosi pancreatica infettiva)</p> <p>SVC (Viremia primaverile delle carpe)</p> <p>BKD (Bacterial Kidney Disease)</p> <p>Foruncolosi del salmone atlantico</p> <p>ERM (Enteric Red Mouth Disease)</p> <p>Girodattilosi da Gyrodactylus salaris</p> <p>Mixobolosi (Myxosomiasi)</p> <p>Capostorno</p> <p>Crostacei</p> <p>Aphanomycosis (crayfish plague)</p>	<p>Salmo gairdneri Salmo trutta Salvelinus fontinalis Oncorhynchus (2 specie)</p> <p>Cyprinus carpio Ctenopharyngodon idella Hypophthalmichthys sp.</p> <p>Tutti i salmonidi, in particolare gli Oncorhynchus</p> <p>Salmo salar e tutti gli altri salmonidi</p> <p>Salmonidi, Anguilla anguilla, Psetta maxima (rombo chiodato) Notropis atherinoides (bait minnow)</p> <p>Salmo salar</p> <p>Salmo gairdneri Salmo trutta Salmo salar Salvelinus fontinalis</p> <p>Astacus sp. Austropotamobius pallipes Procambarus clarkii</p>

ALLEGATO B

ZONE RICONOSCIUTE

I. Zone continentali per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. Definizione delle zone continentali

Una zona continentale è costituita da:

- una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino alla zona di influenza del mare, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati oppure
- una parte di un bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera.

L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera di pesci migratori. Può essere a tal fine necessaria la creazione di una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo e alla quale non viene però conferita la qualifica di zona riconosciuta.

B. Concessione del riconoscimento

Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere i requisiti seguenti:

- 1) da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
- 2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.

Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie.

Il controllo sanitario deve comprendere almeno:

- un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;
- un prelievo di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Tuttavia, le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, possono conseguire il riconoscimento se:

- a) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie;
- b) è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno 10 anni durante il quale:
 - tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli;
 - è stato applicato un sistema di notifica delle malattie;
 - non sono state denunciate malattie;
 - non vi è stato introdotto alcun pesce vivo proveniente da zone infette;
- 3) se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconosciuta, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico;
- 4) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

C. Mantenimento del riconoscimento

Il riconoscimento è mantenuto alle seguenti condizioni:

- 1) i pesci introdotti nella zona devono provenire da un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;
- 2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto al punto B.2). Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50 % delle aziende della zona continentale;
- 3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
- 4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

- 1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possa fare sospettare la presenza nei pesci di una malattia di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale, che sospende immediatamente il riconoscimento della zona.
- 2) Un campione di almeno dieci pesci malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.
- 3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.
- 4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di pesci malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.
Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più animali malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.
- 5) Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento.
- 6) Il ripristino del riconoscimento della zona è subordinato alle condizioni seguenti:
 - a) all'insorgere del focolaio,
 - tutti i pesci delle aziende infette sono stati abbattuti e i pesci malati o contaminati sono stati eliminati,
 - gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;
 - b) una volta eliminato il focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti nella parte B.
- 7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento delle zone.

II. *Zone litoranee per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)*

A. Una zona litoranea è costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo.

B. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta per i pesci, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti fissati per le zone continentali nel punto I.B.

C. *Mantenimento del riconoscimento*

Il riconoscimento di una zona litoranea è mantenuto se vengono soddisfatti requisiti uguali a quelli previsti nel punto I.C.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Le norme relative sono identiche a quelle previste nel punto I.D.

III. *Zone litoranee per i molluschi (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)*

A. Una zona litoranea deve rispondere alla definizione stabilita al punto II.A.

B. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti seguenti:

- 1) Da almeno due anni non devono essere state osservate nei molluschi manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II.
- 2) Tutte le aziende della zona litoranea devono essere poste sotto sorveglianza del servizio ufficiale. Visite di controllo sanitario devono essere state effettuate con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.
Tale controllo deve comprendere almeno un prelievo di campioni che sono stati spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.
- 3) Se non esiste alcuna azienda nella zona litoranea, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), il controllo sanitario dei molluschi con una periodicità adeguata allo

sviluppo degli agenti patogeni in questione. Tuttavia se esami faunistici approfonditi mostrano che non esistono, in questa zona, molluschi appartenenti alle specie sensibili, vettori o portatrici, il servizio ufficiale può riconoscere la zona prima di qualsiasi introduzione di molluschi.

- 4) Gli esami di laboratorio eseguiti sui molluschi prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

Per le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, si deve tener conto di questi elementi ai fini della concessione del riconoscimento.

C. *Mantenimento del riconoscimento*

Il riconoscimento è mantenuto alle condizioni seguenti:

- 1) I molluschi immessi nella zona litoranea devono provenire da un'altra zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta.
- 2) Ogni azienda deve essere sottoposta ad una visita di controllo sanitario, conformemente al punto B.2), con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.
- 3) Gli esami di laboratorio eseguiti nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II.
- 4) I gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei molluschi devono tenere un registro nel quale annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei molluschi.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

- 1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possono fare sospettare la presenza nei molluschi di una malattia di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale che sospende immediatamente il riconoscimento della zona.
- 2) Un campione di molluschi malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.
I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.
- 3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il riconoscimento è mantenuto.
- 4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di molluschi malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più molluschi malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.
- 5) Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento.
- 6) Il ripristino del riconoscimento della zona è subordinato alle condizioni seguenti:
 - a) all'insorgere del focolaio:
 - i molluschi malati o contaminati sono stati eliminati;
 - gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;
 - b) dopo l'eliminazione del focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti al punto B.
- 7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento di zone.

ALLEGATO C

AZIENDE RICONOSCIUTE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA

I. Aziende continentali, per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve possedere i requisiti seguenti:

- 1) deve essere alimentata con acque sorgive o di pozzo;
- 2) a valle dell'azienda deve esistere un ostacolo naturale o artificiale che impedisca la risalita dei pesci anadromi;
- 3) deve rispondere ai requisiti pertinenti previsti nell'allegato B, punto I.B.

B. *Mantenimento del riconoscimento*

Il riconoscimento è mantenuto se vengono rispettate le condizioni stabilite nell'allegato B, punto I.C. Tuttavia, i prelievi di pesci devono essere effettuati ogni anno.

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Si applicano le disposizioni dell'allegato B, punto I.D.

II. Aziende litoranee, per pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

- 1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
- 2) deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti per il riconoscimento all'allegato B, punto II.B.

B. *Mantenimento del riconoscimento*

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto II.C.

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all'allegato B, punto II.D.

III. Aziende litoranee, per i molluschi (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A)

A. *Concessione del riconoscimento*

Per poter essere riconosciuta un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

- 1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
- 2) deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti all'allegato B, punto III.B.1), 2) e 4).

B. *Mantenimento del riconoscimento*

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto III.C.1), 2), 3) e 4).

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento*

Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all'allegato B, punto III.D.

*ALLEGATO D***RICAMBIO DELL'ACQUA**

Il ricambio dell'acqua durante il trasporto di animali d'acquacoltura deve essere effettuato in impianti che siano omologati dagli Stati membri e che soddisfino le condizioni seguenti:

- 1) l'acqua ivi disponibile per il ricambio deve possedere caratteristiche sanitarie soddisfacenti che non alterino la situazione sanitaria delle specie trasportate per quanto concerne gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;
- 2) gli impianti in questione devono contenere dispositivi che permettano di evitare qualsiasi contaminazione degli allevamenti situati nelle vicinanze:
 - disinfettando l'acqua utilizzata,
 - curando che un eventuale spandimento dell'acqua non possa in alcun caso provocare lo scolo diretto nelle acque libere.

ALLEGATO E

Modelli dei documenti di trasporto

CAPITOLO 1

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI, UOVA E GAMETI PROVENIENTI DA UNA ZONA RICONOSCIUTA

I. Paese di origine:
 Zona riconosciuta:

II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):

III. Animali o prodotti:

	Pesci vivi	Uova	Gameti
Tipo (nome volgare e nome scientifico)			
Specie (nome volgare e nome scientifico)			
Quantitativo Numero Peso totale Peso medio			

IV. Destinazione
 Paese di destinazione:
 Destinatario (nome e indirizzo):


V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):

VI. Certificato sanitario
 Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da una zona riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a, il

Denominazione del servizio ufficiale:

Timbro del servizio ufficiale



.....
 Nome (in lettere maiuscole)

.....
 Qualifica del firmatario

.....
 Firma

CAPITOLO 2

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI, UOVA E GAMETI PROVENIENTI DA UN'AZIENDA RICONOSCIUTA

I. Paese di origine:

II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):

III. Animali o prodotti:

	Pesci vivi	Uova	Gameti
Tipo (nome volgare e nome scientifico)			
Specie (nome volgare e nome scientifico)			
Quantitativo Numero Peso totale Peso medio			

IV. Destinazione

Paese di destinazione:

Destinatario (nome e indirizzo):

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):


VI. Certificato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da un'azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a, il

Denominazione del servizio ufficiale:

Timbro del servizio ufficiale



Nome (in lettere maiuscole)

Qualifica del firmatario

Firma

CAPITOLO 3

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER MOLLUSCHI PROVENIENTI DA UNA ZONA LITORANEA RICONOSCIUTA

I. Paese di origine:

Zona riconosciuta:

II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):

III. Animali:

		Molluschi
Tipo (nome volgare e nome scientifico)		
Specie (nome volgare e nome scientifico)		
Quantitativo	Numero Peso totale Peso medio	

IV. Destinazione

Paese di destinazione:

Destinatario (nome e indirizzo):

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):


VI. Certificato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da una zona litoranea riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a, il

Denominazione del servizio ufficiale:

Timbro del servizio ufficiale

.....
Nome (in lettere maiuscole).....
Qualifica del firmatario.....
Firma

CAPITOLO 4

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER MOLLUSCHI PROVENIENTI DA UN'AZIENDA
RICONOSCIUTA

I. Paese di origine:

II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):

III. Animali:

		Molluschi
Tipo (nome volgare e nome scientifico)		
Specie (nome volgare e nome scientifico)		
Quantitativo	Numero Peso totale Peso medio	

IV. Destinazione

Paese di destinazione:

Destinatario (nome e indirizzo):

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):


VI. Certificato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da un'azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a, il

Denominazione del servizio ufficiale:

Timbro del servizio ufficiale

.....
Nome (in lettere maiuscole).....
Qualifica del firmatario.....
Firma

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 1991

relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

(91/68/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il funzionamento armonioso dell'organizzazione comune dei mercati nei settori ovino e caprino non produrrà gli effetti sperati finché gli scambi intracomunitari continueranno ad essere ostacolati dalle disparità esistenti tra gli Stati membri in campo sanitario;

considerando che, per agevolare questi scambi, occorre eliminare le disparità esistenti e stabilire, a livello comunitario, un complesso di norme in materia di commercializzazione di ovini e caprini in detti scambi; che il conseguimento di tale obiettivo faciliterà la realizzazione del mercato interno;

considerando che, per essere ammessi negli scambi intracomunitari, gli ovini e i caprini debbono soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria, allo scopo di evitare la diffusione di malattie contagiose;

considerando che è opportuno stabilire requisiti di polizia sanitaria diversi a seconda degli scopi commerciali cui sono destinati gli animali in questione;

considerando che la situazione sanitaria degli ovini e dei caprini non è omogenea nel territorio della Comunità; che occorre fare riferimento, per le parti di territorio interessate, alla nozione di regione, quale è definita nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE ⁽⁵⁾;

considerando che non devono essere ostacolati gli scambi tra regioni che presentano caratteristiche equivalenti dal punto di vista sanitario;

considerando che è opportuno prevedere che la Commissione possa, tenendo conto dei progressi realizzati da uno Stato membro nell'eradicazione di talune malattie, accordare garanzie complementari equivalenti al massimo a quelle che lo Stato membro applica nell'ambito nazionale;

considerando che, per evitare la diffusione di malattie contagiose, occorre stabilire le modalità relative al trasporto degli animali verso il luogo di destinazione;

considerando che, per garantire il rispetto dei requisiti in questione, occorre prevedere il rilascio, da parte di un veterinario ufficiale, di un certificato sanitario che deve accompagnare gli ovini ed i caprini fino al luogo di destinazione;

considerando che, per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere effettuate dagli Stati membri nonché le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno fare riferimento alle norme generali stabilite dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

considerando che occorre prevedere la possibilità di controlli da parte della Commissione;

considerando che occorre stabilire una procedura che istituisca una cooperazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di ovini e di caprini.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva sono applicabili le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Inoltre si intende per:

- 1) ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello direttamente o dopo essere passati attraverso un mer-

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 27. 2. 1989, pag. 21.⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 187.⁽³⁾ GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

cato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati nelle condizioni stabilite all'articolo 6 della direttiva 64/432/CEE;

- 2) ovini o caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati al punto 1), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;
- 3) azienda: l'azienda quale definita all'articolo 2, punto 4) della direttiva 90/425/CEE;
- 4) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, rubrica I;
- 5) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2;
- 6) scambi: gli scambi tra Stati membri, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;
- 7) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie che sono elencate nell'allegato B, rubriche I e II e la cui presenza o sospetta presenza deve essere notificata all'autorità competente dello Stato membro;
- 8) veterinario ufficiale: il veterinario designato dell'autorità centrale competente dello Stato membro;
- 9) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti o acquistati e/o in cui sono raccolti, caricati o imbarcati ovini o caprini e che è conforme all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE ed all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i) della direttiva 90/425/CEE per quanto riguarda i mercati o i centri di raccolta riconosciuti;
- 10) regione: una parte del territorio della Comunità secondo la definizione dell'articolo 2, lettera o) della direttiva 64/432/CEE.

Articolo 3

1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4.
2. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8.

Tuttavia le autorità competenti degli Stati membri destinatari possono accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità. Gli Stati membri che utilizzano questa autorizzazione informano la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.

Articolo 4

1. Gli ovini e i caprini:

- a) devono essere identificati e registrati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE, il termine di notifica dei sistemi nazionali d'identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini inizia a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva;
 - b) non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale, questa ispezione deve aver luogo nelle 48 ore precedenti l'imbarco o il carico degli ovini e dei caprini;
 - c) non devono essere stati acquistati in un'azienda o essere venuti a contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria, restando inteso che:
 - i) tale divieto è connesso con il manifestarsi di una delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:
 - brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico,
 - ii) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contaminato, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:
 - 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni in caso di carbonchio ematico,
- e non devono provenire da un'azienda o essere stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione che è stabilita e le cui uscite di animali sono vietate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii) della direttiva 64/432/CEE;
- d) non devono essere oggetto di misure di polizia sanitaria a norma della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'fta epizootica ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 90/423/CEE ⁽²⁾.

Inoltre sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 bis della direttiva 64/432/CEE.

2. Gli Stati membri vigilano inoltre perché siano esclusi dagli scambi gli ovini e i caprini:

- che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste nell'allegato C della direttiva 90/425/CEE o nell'allegato B, rubrica I della presente direttiva;
- che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 36 del trattato.

⁽¹⁾ GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.

3. Gli ovini e i caprini devono inoltre:

- essere nati ed essere stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità,
- oppure, se sono stati importati, provenire da un paese terzo figurante nell'elenco redatto conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE, e
 - i) soddisfare le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE;
 - ii) oppure, in mancanza di tali condizioni, essere sottoposti al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 5

Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli ovini e i caprini, da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare, oltre alle condizioni previste all'articolo 4, i requisiti dell'allegato A, rispettivamente capitolo 1, punto D e capitolo 2, punto D.

Articolo 6

Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:

- a) devono essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:
 - i) in cui non siano state accertate clinicamente le malattie seguenti:
 - negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) e l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *M. capricolum*, *M. micoide* sottospecie *micoide* «Large Colony»),
 - negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa,
 - negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbat-

tuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo la procedura prevista all'articolo 15;

oppure che, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, fornisca, per una o più malattie precitate nell'ambito di un programma approvato conformemente agli articoli 7 e 8, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;

- ii) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui alla lettera i) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;
 - iii) il cui proprietario abbia dichiarato di essere venuto a conoscenza di tali fatti e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui alla lettera i);
- b) inoltre, per quanto riguarda la malattia del trotto (scrapia), devono:

- i) provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti seguenti:

- l'azienda è sotto sorveglianza ufficiale conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 90/425/CEE,

- gli animali devono essere contrassegnati,

- non è stato accertato alcun caso di malattia del trotto (scrapia) da almeno due anni,

- un controllo per campione deve essere effettuato sulle pecore vecchie, destinate alla riforma, provenienti da questa azienda, nella misura in cui essa non si trovi in una regione o in uno Stato membro che beneficino delle condizioni da adottare conformemente all'articolo 8,

- possono esservi introdotte femmine, solo se provengono da un'azienda che rispetti gli stessi requisiti;

- ii) essere mantenuti in modo permanente in un'azienda o in aziende che rispettano i requisiti previsti alla lettera i) dalla loro nascita o negli ultimi due anni;

- iii) se sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni previste agli articoli 7 o 8, soddisfare le garanzie attuate in applicazione di questi articoli;

- c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:

- provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*),

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

- essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione,
 - essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato D o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo la procedura prevista all'articolo 15;
- d) deve essere menzionato il rispetto di questi requisiti in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.

Articolo 7

1. Qualora uno Stato membro disponga, per tutto il suo territorio o parte di esso, di un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa figurante nell'allegato B, rubriche II e III, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

- la situazione della malattia nello Stato membro;
- la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici;
- la zona geografica in cui il programma sarà applicato;
- le varie qualifiche applicabili alle aziende e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative alle prove;
- le procedure di controllo del programma;
- le conseguenze da trarre in caso di perdita della qualifica da parte di un'azienda per qualsiasi motivo;
- le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati al momento di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. Essi sono approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 15. Secondo la stessa procedura, sono precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari, allo stesso tempo o al più tardi tre mesi dopo l'approvazione dei programmi. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

3. I programmi presentati dagli Stati membri possono essere modificati o completati secondo la procedura stabilita all'articolo 15. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2.

4. I programmi approvati conformemente al presente articolo beneficiano del finanziamento comunitario di cui

all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, per le malattie e alle condizioni ivi previste.

Articolo 8

1. Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato B, rubriche II e III ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

- la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul suo territorio;
- i risultati delle prove di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica ed epidemiologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;
- la durata della sorveglianza effettuata;
- eventualmente, il periodo durante cui è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
- le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari sono precisate secondo la procedura prevista all'articolo 15. Esse devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale. Qualora le giustificazioni siano presentate anteriormente al 1° gennaio 1992, le decisioni relative alle garanzie addizionali devono essere prese anteriormente al 1° luglio 1992.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionata al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 15.

Articolo 9

Gli ovini e i caprini oggetto di scambi tra Stati membri devono essere accompagnati, durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato conforme all'allegato E (modelli I, II e III), firmato da un veterinario ufficiale, il quale deve essere compilato il giorno dell'ispezione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario ed ha una durata di validità di dieci giorni. Il certificato in questione deve comprendere un solo foglio.

Articolo 10

1. Sono applicabili le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE specialmente per quanto riguarda i controlli

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

all'origine, l'organizzazione e le conseguenze dei controlli che devono essere effettuati dallo Stato membro destinatario, nonché per quanto riguarda le misure di salvaguardia da applicare.

2. Nell'allegato A, rubrica I della direttiva 90/425/CEE è aggiunto il riferimento seguente:

«Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.»

3. Nell'allegato B, punto A della direttiva 90/425/CEE è soppresso il primo trattino.

Articolo 11

1. Esperti veterinari della Comunità possono, ove ciò si riveli necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva ed in collaborazione con le autorità nazionali competenti, procedere a controlli in loco. Lo Stato membro sul cui territorio è effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria nell'espletamento dei loro compiti. La Commissione informa gli Stati membri degli esiti dei controlli effettuati.

2. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 15.

Secondo la medesima procedura sono stabilite le regole da seguire al momento dei controlli di cui al presente articolo.

Articolo 12

Gli Stati membri che istituiscono un regime di controllo alternativo che offra garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 5 ed all'articolo 6, lettere a) e c) per quanto riguarda i movimenti di ovini e caprini nel loro territorio, possono concedersi reciprocamente una deroga all'ispezione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) ed all'obbligo del certificato previsto all'articolo 9. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 13

Le disposizioni della presente direttiva saranno oggetto di un riesame anteriormente al 1° gennaio 1993 nell'ambito delle proposte che sono intese ad assicurare il completamento del mercato interno e su cui il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

Articolo 14

L'allegato A è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Gli allegati B, C e D sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 15

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE ⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato», è chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. a) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema in esame. Il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo succitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure prospettate qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure prospettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di tale parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la proposta, le misure proposte sono adottate dalla Commissione, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 16

La Commissione può adottare per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime previsto dalla presente direttiva.

Articolo 17

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per conformarsi:

i) agli articoli 7 e 8 della presente direttiva due mesi dopo la data di notifica della presente direttiva, resta inteso che le

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

disposizioni nazionali corrispondenti restano applicabili fino all'approvazione dei programmi e, in mancanza di programmi, fino alla data prevista alla lettera ii);

- ii) alle altre disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1992.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

ALLEGATO A

CAPITOLO I

I. Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)A. *Concessione della qualifica*

È considerata come un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*):

1) l'azienda in cui:

- a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (*B. melitensis*) da almeno dodici mesi;
 - b) non sono presenti animali delle specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva;
 - c) sono state praticate due prove con esito negativo, conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;
 - d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D,
- ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B;

2) un'azienda situata in uno Stato membro o in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente al punto II.

B. *Mantenimento della qualifica*

- 1) Per le aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) che non sono situate in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi, ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D, viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda, di età superiore a sei mesi. La qualifica dell'azienda può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a sei mesi,
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente,
- il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte queste femmine devono essere controllate.

- 2) Per una regione che non è ufficialmente indenne e in cui più del 99 % delle aziende ovine o caprine sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*), la periodicità del controllo delle aziende ovine o caprine ufficialmente indenni da brucellosi può essere portata a tre anni, purché le aziende che non sono ufficialmente indenni siano messe sotto controllo ufficiale o siano sottoposte ad un programma di eradicazione.

C. *Sospetta presenza o apparizione della brucellosi*

1) Allorché, in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

- a) si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'azienda è ritirata dall'autorità competente. La qualifica può essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengano immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (*B. melitensis*);
- b) la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata dall'autorità competente solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono abbattuti e se tutti gli animali di età superiore a sei mesi presenti nell'azienda sono sottoposti a due prove che sono effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi e che danno esito negativo.

- 2) Se l'azienda di cui al paragrafo 1 è situata in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*), lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

- a) siano macellati tutti gli animali infetti e tutti gli animali delle specie che possono essere contaminate nell'azienda in questione. Lo Stato membro interessato tiene al corrente la Commissione e gli altri Stati membri dell'evolversi della situazione;
- b) sia effettuata un'indagine epidemiologica; gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti alle prove di cui al punto 1, lettera b).
- 3) Se la brucellosi è confermata, conformemente al punto 2 la Commissione dopo aver valutato le circostanze e la recrudescenza della brucellosi (*B. melitensis*), adotta, secondo la procedura dell'articolo 15, se detta valutazione lo giustifica, una decisione per sospendere o ritirare la qualifica di questa regione. Se la qualifica è ritirata, si precisano, secondo la stessa procedura, le condizioni di una nuova qualifica.

D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi solo ovini o caprini che rispondono alle condizioni seguenti:

- 1) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,
- 2) oppure:
- provengono da un'azienda indenne da brucellosi,
 - sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva,
 - non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni. Possono tuttavia essere introdotte femmine di età superiore a due anni vaccinate prima dei sette mesi di età, e
 - sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda d'origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a due prove con esito negativo effettuate ad almeno sei mesi di intervallo, conformemente all'allegato C.

II. Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi

Possono esser riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva, come ufficialmente indenni da brucellosi qualsiasi Stato membro o qualsiasi regione ai sensi dell'articolo 2, punto 10):

- 1) a) in cui almeno il 99,8 % delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o
- b) che rispettano le condizioni seguenti:
- i) la brucellosi ovina o caprina è una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;
 - ii) nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stata ufficialmente confermata da almeno cinque anni;
 - iii) la vaccinazione è proibita da almeno tre anni e
- c) per cui il rispetto di queste condizioni è stato constatato secondo la procedura prevista all'articolo 15 della presente direttiva;
- 2) in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e:
- i) ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99 %, che meno dello 0,2 % delle aziende sono contaminate oppure almeno il 10 % degli ovini e caprini di più di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C;
 - ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

CAPITOLO 2

Azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*)A. *Concessione della qualifica*

È considerata come un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) l'azienda:

- 1) in cui;
 - a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi,
 - b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva. Gli animali vaccinati debbono essere vaccinati prima dell'età di sette mesi,
 - c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a diciotto mesi al momento della prova,
 - d) sono state praticate due prove, con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a sei mesi al momento delle prove, e
 - e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o provenienti da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D, e
- 2) in cui, dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B.

B. *Mantenimento della qualifica*

Ogni anno viene effettuata una prova su una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda. La qualifica dell'azienda è mantenuta unicamente se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre a controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a sei mesi,
- tutti gli animali maschi non castrati e vaccinati di età superiore a diciotto mesi,
- tutti gli animali introdotti per la prima volta nell'azienda dall'ultimo controllo eseguito,
- il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui sono presenti meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qual caso debbono essere sottoposte al controllo tutte queste femmine.

C. *Sospetta presenza o apparizione della brucellosi*

- 1) Allorché in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dall'azienda è sospesa, l'animale o gli animali sospetti vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (*B. melitensis*).
- 2) Se la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono stati abbattuti e se due prove, effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C ad un intervallo di almeno tre mesi,
 - su tutti gli animali di età superiore a diciotto mesi, se sono stati vaccinati,
 - su tutti gli animali di età superiore a sei mesi, se non sono stati vaccinati,hanno dato un esito negativo.

D. *Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)*

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi soltanto:

- 1) ovini o caprini provenienti da un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (*B. melitensis*);
- 2) oppure, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nel quadro dei programmi di eradicazione approvati conformemente alla decisione 90/242/CEE ⁽¹⁾, ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni seguenti:
 - a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;
 - b) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;
 - c) i) — non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni,
— sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C, con esito negativo, o
 - ii) sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva prima dell'età di sette mesi, ma al più tardi quindici giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione;

E. *Modifica della qualifica*

Un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (*B. melitensis*) può acquisire la qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) dopo un intervallo minimo di due anni, se:

- a) non è presente alcun animale vaccinato contro la brucellosi (*B. melitensis*) da almeno due anni;
- b) le condizioni di cui al punto D. 2) sono state sempre rispettate nel corso di questi due anni;
- c) al termine del secondo anno, gli animali di età superiore a sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova effettuata conformemente all'allegato C.

⁽¹⁾ GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 123.

ALLEGATO B

I⁽¹⁾

- Afta epizootica
- Brucellosi (*B. melitensis*)
- Epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*)
- Carbonchio ematico
- Rabbia

II⁽¹⁾

- Malattia del trotto (scrapia)

III

- Agalassia contagiosa
- Paratubercolosi
- Linfadenite caseosa
- Adenomatosi polmonare
- Maedi-Visna
- Artrite encefalite virale caprina

ALLEGATO C

Prove per la ricerca della brucellosi (*B. melitensis*)

La ricerca della brucellosi (*B. melitensis*) ai fini della qualifica di un'azienda viene effettuata mediante la prova Rose Bengal o la prova di fissazione del complemento descritta nell'allegato della decisione 90/242/CEE o qualsiasi altro metodo riconosciuto in base alla procedura definita all'articolo 15 della presente direttiva. La prova di fissazione del complemento è riservata agli esami da effettuare in animali individuali.

Allorché nel corso di tale ricerca mediante la prova Rose Bengal più del 5% degli animali dell'azienda dà esito positivo, viene praticato un controllo complementare su ogni animale dell'azienda mediante una prova di fissazione del complemento.

Per la prova di fissazione del complemento, il siero contenente almeno 20 unità ICFT/ml deve essere considerato positivo.

Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus.

(1) Malattie soggette a denuncia obbligatoria.

*ALLEGATO D***Prova ufficiale di ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*)***Prova di fissazione del complemento*

L'antigene specifico utilizzato deve essere riconosciuto dal laboratorio nazionale e deve essere standardizzato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella *ovis*.

Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella *ovis* preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.

Il siero contenente almeno 50 unità internazionali per ml deve essere considerato positivo.

ALLEGATO E

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea di ovini o caprini da macello

Paese speditore:

Ministero competente:

Servizio territoriale competente:

I. Numero di animali:

II. Identificazione degli animali

Numero di animali	Ovini, caprini maschi, femmine	Razza	Età	Identificazione individuale ufficiale (indicare n. e posizione)

III. Provenienza

Gli animali:

- a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o
- b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano;
 - le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (2).
 - le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CEE (2).

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti

da
(luogo di spedizione)

a
(luogo di destinazione)

per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (2): (3)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti:


- a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano segni clinici di malattia;
- b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
- c) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;
- d) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della direttiva 85/511/CEE e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 91/68/CEE;
- e) sono stati acquistati:
 - in un'azienda ⁽²⁾: ⁽⁴⁾;
 - su un mercato riconosciuto ⁽²⁾: ⁽⁴⁾;
 - in un paese terzo ⁽²⁾: ⁽⁴⁾;
- f) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando ⁽²⁾ per un centro di raccolta ⁽²⁾, per un luogo di carico o d'imbarco ⁽²⁾, per una stalla di negoziante ⁽²⁾, per un posto d'ispezione frontaliere riconosciuto ⁽²⁾:
 - dall'azienda ⁽²⁾, dall'azienda al mercato e dal mercato ⁽²⁾,
 - al luogo preciso di imbarco di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante che sia ufficialmente autorizzato e che permetta di assicurare una protezione efficace della qualifica sanitaria degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione.

Fatto a

il

(Giorno di ispezione)



Timbro

.....
(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, aventi lo stesso destinatario.

⁽²⁾ Cancellare le diciture inutili.

⁽³⁾ Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

⁽⁴⁾ Eventualmente, indicare la designazione.

MODELLO II

CERTIFICATO SANITARIO ⁽¹⁾

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità di ovini o caprini da ingrasso

Paese speditore:

Ministero competente:

Servizio territoriale competente:

I. Numero di animali:

II. Identificazione degli animali

Numero di animali	Ovini, caprini maschi, femmine	Razza	Età	Identificazione individuale ufficiale (indicare n. e posizione)

III. Provenienza

Gli animali:

- a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o
- b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano:
- le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE⁽²⁾,
 - le condizioni dell'articolo 5 della direttiva 90/425/CEE⁽²⁾.

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti

da
(luogo di spedizione)a
(luogo di destinazione)per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave ⁽²⁾: ⁽³⁾

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:


V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti:

- a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano segni clinici di malattia;
- b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
- c) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;
- d) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della direttiva 85/511/CEE e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 91/68/CEE;
- e) sono ammissibili in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi, indenne da brucellosi ⁽²⁾ conformemente all'allegato A, capitoli 1 o 2, punto D della direttiva 91/68/CEE;
- f) sono stati acquistati:
 - in un'azienda ⁽²⁾: ⁽⁴⁾;
 - su un mercato riconosciuto ⁽²⁾: ⁽⁴⁾;
 - in un paese terzo ⁽²⁾: ⁽⁴⁾;
- g) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando ⁽²⁾ per un centro di raccolta ⁽²⁾, per un luogo di carico o d'imbarco ⁽²⁾, per una stalla di negoziante ⁽²⁾, per un posto di ispezione frontiera riconosciuto ⁽²⁾:
 - dall'azienda ⁽²⁾, dall'azienda al mercato e dal mercato ⁽²⁾,
 - al luogo di carico o d'imbarco mediante mezzi di trasporto e/o contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione.

Fatto a il
(Giorno di ispezione)



.....
(Firma del veterinario ufficiale)

.....
(Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dallo stesso allevamento e aventi lo stesso destinatario.

⁽²⁾ Cancellare le diciture inutili.

⁽³⁾ Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.

⁽⁴⁾ Eventualmente, indicare la designazione.

MODELLO III

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea di ovini o caprini da riproduzione o da allevamento

Paese speditore:

Ministero competente:

Servizio territoriale competente:

I. Numero di animali:

II. Identificazione degli animali

Numero di animali	Ovini, caprini maschi, femmine	Razza	Età	Identificazione individuale ufficiale (indicare n. e posizione)

III. Provenienza

Gli animali:

- a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o
- b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano:
- le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (2),
 - le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CEE (2).

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti

da
(luogo di spedizione)

a
(luogo di destinazione)

per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (2): (3)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....


V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali in appresso designati soddisfano le condizioni seguenti:

- a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano segni clinici di malattia;
- b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
- c) non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;
- d) non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della direttiva 85/511/CEE e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 91/68/CEE;
- e) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, lettera b) per quanto riguarda la malattia del trotto;
- f) possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi, indenne da brucellosi ⁽²⁾ conformemente all'allegato A, capitoli 1 e 2, punto D della direttiva 91/68/CEE;
- g) ove si tratti di arieti non castrati, essi rispondono, non rispondono ⁽²⁾ ai requisiti dell'articolo 6, lettera c) della direttiva 91/68/CEE;
- h) a conoscenza del sottoscritto, e in base alla dichiarazione scritta rilasciata dal proprietario, non sono stati acquistati in un'azienda né sono venuti a contatto con gli animali di un'azienda in cui siano state constatate le malattie indicate all'articolo 6, lettera a) della direttiva 91/68/CEE durante i periodi indicati nell'articolo suddetto;
- i) sono stati acquistati:
 - in un'azienda ⁽²⁾: ⁽⁴⁾;
 - su un mercato riconosciuto ⁽²⁾: ⁽⁴⁾;
 - in un paese terzo ⁽²⁾: ⁽⁴⁾;
- j) sono stati trasportati direttamente, senza passare/passando ⁽²⁾ per un centro di raccolta ⁽²⁾, per un luogo di carico o d'imbarco ⁽²⁾, per una stalla di negoziante ⁽²⁾, per un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto ⁽²⁾:
 - dall'azienda ⁽²⁾, dall'azienda al mercato e dal mercato ⁽²⁾,
 - al luogo preciso di carico o d'imbarco mediante mezzi di trasporto e/o contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione.

Fatto a il
 (Giorno di ispezione)



.....
 (Firma del veterinario ufficiale)

(Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autoveicolo, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.
⁽²⁾ Cancellare le diciture inutili.
⁽³⁾ Per i vagoni ferroviari e gli autoveicoli, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.
⁽⁴⁾ Eventualmente, indicare la designazione.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 1991

che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina

(91/69/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 91/68/CEE ⁽⁴⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di ovini e caprini; che, per agevolare uno sviluppo armonioso di questi scambi, occorre definire un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

considerando che la direttiva 72/462/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE ⁽⁶⁾, stabilisce disposizioni in materia di polizia sanitaria per quanto riguarda l'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi;

considerando che gli animali delle specie ovina e caprina appartengono, come gli animali della specie bovina, alla famiglia dei bovidi e sono sensibili alle medesime malattie; che il patrimonio zootecnico comunitario è pertanto esposto a rischi analoghi in occasione di importazioni in provenienza da un paese terzo; che occorre pertanto far riferimento, in linea di massima, alle norme previste dalla direttiva 72/462/CEE, apportandovi le modifiche necessarie in considerazione delle caratteristiche specifiche degli animali appartenenti alle specie ovina e caprina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importa-

zione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi».

2) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:

«— di animali domestici da riproduzione, da allevamento, da ingrasso o da macello delle specie ovina e caprina,».

3) Il testo dell'articolo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini della presente direttiva, le definizioni che figurano negli articoli 2 della direttiva 64/432/CEE, della direttiva 64/433/CEE, della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ⁽²⁾, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, e della direttiva 91/68/CEE ⁽⁴⁾, sono applicate ove necessario.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.»

4) Il testo dell'articolo 2, terzo comma, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) paese terzo: il paese nel quale non sono applicabili le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE e 91/68/CEE;».

5) Il testo dell'articolo 2, terzo comma, lettera e) è sostituito dal testo seguente:

«e) azienda: l'impresa agricola, industriale o commerciale ufficialmente controllata, situata sul territorio di un paese terzo, in cui sono tenuti o allevati abitualmente animali delle specie bovina o suina da allevamento, da ingrasso o da macello o animali delle specie ovina o caprina da riproduzione, da allevamento, da produzione o da macello;».

6) All'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, parte introduttiva, i termini «specie bovina e suina» sono sostituiti dai termini «specie bovina, suina, ovina e caprina».

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 27. 2. 1989, pag. 36.⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 187.⁽³⁾ GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 9.⁽⁴⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

- 7) Il titolo del capitolo II è sostituito dal titolo seguente:
- «CAPITOLO II
- Importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina».**
- 8) All'articolo 6, lettera a), primo trattino sono aggiunti i termini «la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della Valle del Rift,».
- 9) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Può essere decisa, secondo la procedura prevista all'articolo 29, una limitazione delle autorizzazioni a specie particolari, ad animali delle specie bovina e suina da macello, da allevamento o da produzione, ad animali delle specie ovina o caprina da riproduzione, da allevamento, da ingrasso o da macello o ad animali destinati ad usi particolari, nonché l'applicazione, dopo l'importazione, di qualsiasi misura di polizia sanitaria che si riveli necessaria.
- Per quanto riguarda gli animali da riproduzione, da allevamento, da produzione o da ingrasso, i requisiti previsti in virtù del presente paragrafo possono essere diversi secondo gli Stati membri, onde tener conto delle disposizioni particolari di cui essi beneficiano nel quadro degli scambi intracomunitari.»
- 10) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
- «3. Per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria da stabilire, conformemente al paragrafo 1:
- le norme stabilite all'allegato A della direttiva 64/432/CEE sono applicabili, come base di riferimento, per la tubercolosi dei bovini, la brucellosi dei bovini e dei suini,
 - le norme stabilite agli articoli 4, 5 e 6 oppure in applicazione dell'articolo 7 o 8, nonché quelle che figurano all'allegato A della direttiva 91/68/CEE sono applicabili, come base di riferimento, per le malattie alle quali sono sensibili gli ovini ed i caprini.
- Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 29, e caso per caso, di derogare a tali disposizioni qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie sanitarie analoghe; in tal caso, sono fissate secondo la suddetta procedura condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle previste dagli articoli o dagli allegati sopracitati, in modo da permettere l'ingresso degli animali in questione nelle mandrie e nei greggi comunitari.»
- 11) Nell'articolo 9, i termini «specie bovina e suina» sono sostituiti dai termini «specie bovina, suina, ovina e caprina».
- 12) Nell'articolo 10, primo comma, frase introduttiva, i termini «specie bovina e suina» sono sostituiti dai termini «specie bovina, suina, ovina e caprina».
- 13) Il testo dell'articolo 10, primo comma, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
- «a) per gli animali delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione e per gli animali delle specie ovina e caprina da riproduzione, da allevamento o da ingrasso da almeno sei mesi;».
- 14) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:
- «1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina soltanto dietro presentazione di un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo speditore.»
- 15) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lettera d) è sostituito dal testo seguente:
- «d) attestare che gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina rispondono alle condizioni previste dalla presente direttiva e a quelle stabilite in attuazione della direttiva stessa per l'importazione in provenienza da paesi terzi;».
- 16) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. Gli Stati membri vigilano affinché gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina siano immediatamente sottoposti, al loro arrivo nel territorio della Comunità, ad un controllo sanitario effettuato da un veterinario ufficiale, indipendentemente dal regime doganale nell'ambito del quale sono dichiarati.»
- 17) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:
- «2. Gli Stati membri vigilano affinché sia vietata la circolazione nella Comunità di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina quando risulti, nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, che:».
- 18) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— le condizioni previste dalla presente direttiva, quelle che figurano negli allegati da A a D della direttiva 64/432/CEE, nonché quelle previste agli articoli 4, 5 o 6 oppure stabilite in applicazione degli articoli 7 o 8 nonché quelle che figurano nell'allegato A della direttiva 91/68/CEE non sono state osservate dal paese terzo esportatore;».
- 19) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
- «4. Il certificato che accompagna gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina all'atto dell'importazione deve, in seguito al controllo sanitario (controllo all'importazione), recare una menzione da cui risulti chiaramente che gli animali sono stati ammessi o respinti.»
- 20) Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
- «a) dei posti di controllo di frontiera per l'importazione degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina,».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER